



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Presidente*

EdN/COO/gdia

Roma, 4 agosto 2023

**Spett.le  
Consiglio dell'Ordine  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di RIETI**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 106/2023\_Annullamento in autotutela parere congruità parcella*

Con il Vostro quesito avete richiesto se la Commissione Liquidazione Parcelle possa revisionare un parere di congruità già espresso alla luce di fatti e circostanze sopravvenute al rilascio.

Al fine di rispondere al quesito è opportuno premettere che la formulazione di pareri in materia di liquidazione di onorari relativi a prestazioni professionali degli iscritti costituisce funzione attribuita al Consiglio dell'Ordine dall'art. 12, co. 1, lett. i) del D.Lgs. n. 139/2005 che persegue una finalità di pubblico interesse, esercitata nell'interesse della categoria professionale e a tutela della collettività che vi si rivolge. Essa consiste in una valutazione tecnica sulla congruità del compenso richiesto per l'attività professionale rispetto i parametri/tariffe legalmente approvate <sup>(1)</sup> che viene emessa a conclusione di un procedimento amministrativo rispettoso delle forme e dei termini di cui alla L. n. 241/1990. Di conseguenza, il parere di congruità assume la forma di provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo.

In generale, in base alla L. n. 241/1990, tutti i provvedimenti amministrativi possono essere oggetto di annullamento. Infatti, l'art. 21-*octies* dispone che "È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza" e l'art. 21-*nonies* prevede che il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-*octies* possa essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.

Di conseguenza, ove i nuovi elementi di fatto e diritto sopravvenuti siano idonei a configurare violazione di legge, eccesso di potere o incompetenza e non sia decorso un termine irragionevole dall'emanazione del parere di congruità, il Consiglio dell'Ordine, preso atto della nuova valutazione effettuata dalla Commissione, potrà procedere ad annullare totalmente o parzialmente il proprio provvedimento.

---

<sup>1</sup> Cass. civ. Sez. II, 16-12-2016, n. 26065: "Il parere del consiglio dell'ordine sulla parcella attesta unicamente la conformità della stessa alla tariffa professionale, ma non prova, in caso di contestazione del debitore, l'effettiva esecuzione delle prestazioni in essa indicate". Cfr. Cass. civ. Sez. II, 27-09-2011, n. 19750

Fermo quanto sopra, si osserva che nel caso in cui non si configurassero le condizioni per l'annullamento, nulla vieta al soggetto controinteressato di far valere le proprie contestazioni in sede giudiziaria.

Cordiali saluti

Elbano de Nuccio

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Elbano de Nuccio', with a large, sweeping flourish underneath.